

Codice A1419A

D.D. 22 febbraio 2022, n. 303

**"Fondazione Pistoletto - Onlus" con sede in Biella. Presa d'atto modifica dello Statuto.**



**ATTO DD 303/A1419A/2022**

**DEL 22/02/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale**

**OGGETTO:** “Fondazione Pistoletto - Onlus” con sede in Biella. Presa d’atto modifica dello Statuto.

Premesso che:

il Presidente della “Fondazione Pistoletto - Onlus”, C.F. 90040460025, con sede in Biella, via Serralunga, n. 27, ha presentato istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche del nuovo Statuto della Fondazione con nota acquisita al protocollo regionale con n. 1750 del 23/01/2020;

la fondazione medesima risulta essere stata iscritta in data 13/09/2007 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 793;

visto l’atto rep. n. 168.544 del 21/07/2020, registrato presso l’ufficio territoriale di Biella il 30/07/2020 al n. 3279 serie 1T, a rogito del Dott. Massimo Ghirlanda, notaio in Biella, con il quale la Fondazione ha provveduto, in accoglimento delle osservazioni dell’Amministrazione scrivente, a modificare il proprio Statuto;

considerato che, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, per le ONLUS continuano ad applicarsi le norme previgenti all’istituzione del Registro Unico del Terzo Settore;

considerato altresì che per le ONLUS – Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale disciplinate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, le disposizioni in materia fiscale si applicheranno agli enti iscritti nel R.U.N.T.S. a decorrere dal termine previsto dall’art. 104 comma 2 del citato D.Lgs. 117/2017;

preso atto che, allorquando avverrà l’iscrizione presso il Registro Unico del Terzo Settore, la denominazione della Fondazione sarà integrata dall’acronimo “ETS”;

vista la comunicazione di sospensione del procedimento, di cui alla nota prot n. 11120 del

21/04/2020, nella quale si evidenziavano criticità riguardanti alcuni articoli dello statuto;

vista la nota di preavviso di diniego prot n. 36680 del 18/10/2021, nella quale si assegnavano ulteriori 10 giorni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 per presentare i chiarimenti e le integrazioni richiesti;

preso atto che la Fondazione Pistoletto- Onlus ha riscontrato parzialmente i rilievi mossi da Regione Piemonte con nota acquisita al prot. n. 36914 del 20/10/2021 trasmettendo le modifiche statutarie richieste;

vista l'ulteriore documentazione acquisita con nota al prot. n. 6628 del 21/02/2022 con la quale è stata trasmessa la documentazione afferente l'organo amministrativo;

dato atto del mancato rispetto dei termini del procedimento conseguente all'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio competente, fino al 31.5.2021 afferente al Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

visto il D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Tutto ciò premesso

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

### **DETERMINA**

di autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche del nuovo Statuto della "Fondazione Pistoletto – Onlus" “, con sede in Biella, via Serralunga, n. 27, prevedendo inoltre che, allorquando avverrà l'iscrizione presso il Registro Unico del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 117/2017, la denominazione della Fondazione sarà integrata dall'acronimo “ETS”; lo Statuto della Fondazione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,  
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)  
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 33.087 DI RACCOLTA

**STATUTO**

della "FONDAZIONE PISTOLETTO - ENTE DEL TERZO SETTORE",  
abbreviabile in "FONDAZIONE PISTOLETTO - ETS".

\* \* \*

**PREAMBOLO**

Documenti di riferimento per la definizione dei principi filosofici fondativi

Il pensiero del Maestro Michelangelo Pistoletto costituisce il fondamento filosofico della "FONDAZIONE PISTOLETTO. Tra i molti scritti e le innumerevoli interviste che il Maestro Pistoletto ha prodotto e rilasciato, la FONDAZIONE PISTOLETTO individua cinque documenti primari come riferimento per la definizione dei principi filosofici fondativi della propria stessa istituzione:

- 1) il MANIFESTO DI PROGETTO ARTE, pubblicato nel 1994;
- 2) il MANIFESTO DI LOVE DIFFERENCE - MOVIMENTO PER UNA POLITICA INTERMEDITERRANEA, presentato nel 2002;
- 3) il TERZO PARADISO, la cui enunciazione prima si ha nel 2003, ma la cui ampia trattazione prende la forma di una pubblicazione per Marsilio Editore nel 2010, dal titolo "Il Terzo Paradiso";
- 4) OMINITEISMO e DEMOPRAXIA, pubblicato nel 2017 da Chiarelettere;
- 5) L'ARTE DELLA DEMOPRAXIA, libretto pubblicato da Cittadellarte Edizioni nel 2018, co-firmato da Paolo Naldini, ideatore del concetto e del termine Demopraxia.

I principi filosofici e le visioni contenuti nei suddetti testi sono da assumersi come linee guida per tutte le attività della FONDAZIONE PISTOLETTO.

**ARTICOLO 1**

Per iniziativa del Maestro Michelangelo Pistoletto è costituita la "FONDAZIONE PISTOLETTO - ENTE DEL TERZO SETTORE", abbreviabile in "FONDAZIONE PISTOLETTO - ETS".

**ARTICOLO 2**

La Fondazione ha sede in Biella (BI), Via Serralunga, n. 27.

**ARTICOLO 3**

Scopo della Fondazione è quello di promuovere in Piemonte la cultura e l'arte in tutte le sue manifestazioni ed articolazioni anche intersettoriali, con particolare riguardo a progetti d'arte secondo quanto prevede l'articolo 5, lettera i) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117,e, dunque, l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura.

In particolare la Fondazione avrà lo scopo di promuovere, istituire e gestire mostre, scuole d'arte, manifestazioni, incontri dell'arte, dibattiti, congressi, seminari, studi e

produzioni di opere dell'arte figurativa, d'opere liriche, drammatiche, teatrali, cinematografiche, di costume e di architettura anche sviluppando l'uso dei nuovi "media";

potrà inoltre promuovere le produzioni e riproduzioni di oggettistica d'arte, di abbigliamento d'arte e di gastronomia artistica.

La Fondazione potrà inoltre:

- istituire laboratori destinati alle ricerche interdisciplinari introdotte dall'arte moderna e contemporanea;

- produrre e sostenere iniziative basate sulla creatività, destinate a potenziare il rapporto interattivo tra il campo artistico ed i diversi ambiti della vita sociale;

- promuovere la conoscenza e diffondere l'opera di Michelangelo Pistoletto;

- promuovere la realizzazione di progetti creativi di interrelazione tra lo specifico dell'arte ed i settori produttivi;

- promuovere la conoscenza e diffondere l'opera dei soggetti che partecipano alla ricerca artistica e culturale condotta dalla Fondazione;

- indirizzare ricerche congiunte tra i rami artistici e quelli scientifici, anche in relazione alle prospettive di un pensiero ecologico;

- indirizzare lo studio e la pratica di rapporto tra arte, architettura ed ambiente, sia riguardo alla conservazione che alla progettazione;

- partecipare o contribuire ad attività umanitarie in cui l'apporto dell'arte e della cultura rappresentino una motivazione fondamentale, anche intesa in senso terapeutico;

- istituire premi, borse di studio, corsi e concorsi, promuovere la formazione di specialisti e quant'altro si rendesse necessario per il raggiungimento dello scopo;

- effettuare in proprio od affidare a collaboratori esterni o istituti, le ricerche e gli studi;

- promuovere attività di documentazione nei campi disciplinari di competenza;

- organizzare seminari, simposi, congressi, convegni, mostre ed eventi di natura artistica e culturale;

- provvedere alla tutela, restauro, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico anche se vincolata dalla Legge n.1089/1939, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al D.P.R. n.1409/1963;

- promuovere attività dirette all'infanzia, e in particolare l'organizzazione e gestione di luoghi, attività e eventi formativi e aggregativi per la prima età, oltre alla prestazione di servizi connessi;

- ideare, organizzare e offrire corsi di studio e di formazione di ogni genere ivi compresi quelli svolti in forza di specifici riconoscimenti da parte degli Enti

competenti.

La Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti che saranno di volta in volta ritenuti dal Consiglio di Amministrazione idonei al conseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (ai sensi degli artt. 4 comma 1; 5 comma 1; 21 comma 1 del D. Lgs. 117/2017).

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ARTICOLO 4**

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione originario versato dai Fondatori nonché dagli incrementi che gli stessi Fondatori riterranno di predisporre; è vincolato al perseguimento degli scopi della Fondazione ed è inalienabile. Si applica l'articolo 22 comma 4 D. Lgs. 117/2017.

La Fondazione per perseguire il proprio oggetto utilizzerà lasciti, donazioni, oblazioni ed erogazioni liberali in denaro o in natura, contributi, sovvenzioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, eventuali altre entrate ed acquisizioni, nonché i proventi del proprio patrimonio e delle attività da essa svolta, al netto delle passività.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno unicamente impiegati per il perseguimento delle attività previste nell'oggetto della Fondazione, con divieto di distribuzione degli stessi nonché di eventuali fondi, riserve o capitale sotto qualsiasi forma diretta od indiretta a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo settore aventi attività affini od analoghe a quelle della Fondazione.

#### **ARTICOLO 5**

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 6**

Sono organi necessari della Fondazione:

- a) - l'Assemblea dei Fondatori,
- b) - il Consiglio di Amministrazione,
- c) - il Presidente,
- d) - il Vice Presidente,
- e) - l'Organo di Controllo
- f) il Revisore dei Conti.

Sono organi facoltativi:

- a) - il Direttore artistico,
- b) - il Direttore,
- b) - il Segretario.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo rimborso spese

eventualmente sostenute e documentate per far fronte agli incarichi.

#### **ARTICOLO 7**

L'Assemblea dei Fondatori è costituita dai soci Fondatori. In caso di decesso di un Socio Fondatore, il diritto di partecipazione all'Assemblea si trasferisce ai suoi discendenti diretti consanguinei o adottivi in modo tale che:

(i) spetti a ciascuno di essi, purchè maggiorenni e capaci di agire, il diritto di intervento in Assemblea e di parola;  
(ii) il diritto di voto venga esercitato per stirpe e ogni stirpe sia rappresentata dal più anziano di età dei discendenti diretti del Socio Fondatore scomparso presente in Assemblea, o, in caso di espressa rinuncia di quest'ultimo, dal secondo per anzianità e così via.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di inattività del Presidente, su convocazione dell'Organo di Controllo e delibera in merito:

- all'elezione, alla durata ed all'eventuale sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nominando tra essi il Presidente ed il Vice Presidente e dell'Organo di Controllo;

- alla nomina ed alla revoca del Direttore;

- alle modifiche che si rendesse necessario apportare al presente statuto;

- alla nomina del Revisore dei Conti;

- all'approvazione entro il mese di novembre di ogni anno del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno del bilancio consuntivo.

- alla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

- alle modificazioni dell'atto costitutivo;

- all'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- allo scioglimento della Fondazione.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Fondatori almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo debitamente comunicato dai Soci Fondatori all'Organo Amministrativo della Fondazione.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica, telex o telefax, con semplice preavviso di ventiquattro ore.

L'assemblea dei Fondatori - validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri - è presieduta dal più anziano di età tra essi e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale

il voto di chi la presiede.

A cura di colui che sarà stato designato a presiederla verrà redatto di ciascuna assemblea il relativo verbale, su apposito libro numerato e bollato, che dovrà essere firmato dal Presidente e da chi figurerà da Segretario.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario;

- al Presidente dell'Assemblea deve essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- al Segretario deve essere consentito di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **ARTICOLO 8**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, nominati ai sensi del precedente articolo 7, ad eccezione della prima volta per la quale la nomina sarà effettuata in sede di atto costitutivo.

Il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri durano in carica un anno, salva nomina di maggior durata, comunque non superiore ai tre anni e sono rieleggibili. Il mandato del Consiglio di Amministrazione scade il giorno dell'anno corrispondente a quello della nomina.

Se per qualsiasi motivo il Presidente o il Vice Presidente o un Consigliere vengono a cessare dalla carica durante il periodo predetto, l'Assemblea dei Fondatori provvederà alla sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione, se lo riterrà opportuno, nominerà il Segretario, salvo revoca da parte del Consiglio medesimo.

Il Segretario può essere prescelto al di fuori dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 9**

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.



Esso si riunisce almeno due volte all'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente, dal Vice Presidente o sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, anche a mezzo posta elettronica.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica, telex o telefax, con semplice preavviso di ventiquattro ore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti.

In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

Alle riunioni del Consiglio può partecipare, con parere consultivo e non vincolante, il Direttore. Il Consiglio, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni.

La riunione del Consiglio può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario;

- al Presidente deve essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- al Segretario deve essere consentito di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il verbale è redatto dal Segretario, in mancanza del Segretario, è redatto da un Consigliere designato o da chi presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il verbale, redatto su apposito libro numerato e bollato, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **ARTICOLO 10**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione, con esclusione unicamente di quelli riservati all'Assemblea e di cui al precedente

articolo 7.

In particolare ed a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio delibera in ordine:

- a) alla redazione annuale del bilancio preventivo e di quello consuntivo, nei quali tutti gli utili o gli avanzi di gestione della Fondazione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle sue attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- b) all'accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle erogazioni liberali in denaro, dei contributi e dei finanziamenti;
- c) agli acquisti e alle alienazioni di beni mobili ed immobili;
- d) all'erogazione di fondi;
- e) alla determinazione dei rimborsi spese per il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri, il Direttore ed il Segretario;
- f) agli eventuali regolamenti interni della Fondazione nonché, alla loro modifica, revoca ed abrogazione.
- g) a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega e può nominare procuratori, anche esterni, per determinati atti o categorie di atti; non sono delegabili le attribuzioni relative alla redazione del bilancio sia preventivo che consuntivo.

#### **ARTICOLO 11**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo gli argomenti da trattare nelle adunanze.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

#### **ARTICOLO 12**

Il Direttore, collaborando con il Consiglio di Amministrazione, coordina e dirige le attività della Fondazione, dirige ed amministra il personale dipendente e svolge inoltre tutti i compiti e le funzioni che gli saranno delegati dal Consiglio.

Il Direttore viene nominato dall'Assemblea, che determina anche la durata dell'incarico. Egli partecipa ai lavori del consiglio di Amministrazione senza diritto di voto ma con diritto di parola.

#### **ARTICOLO 12 BIS**

Il Direttore Artistico è il Maestro Michelangelo Pistoletto, il quale, in virtù del suo ruolo di Fondatore, ispiratore e mente creativa della Fondazione, ha il compito di garantire che l'attività della stessa sia coerente con il pensiero artistico di cui la sua produzione, fulcro della

Fondazione, è imperniata. A tal fine egli svolge il ruolo di direzione artistica di tutte le attività e gli eventi coinvolgenti la Fondazione. E' suo compito verificare la consistenza artistica dei progetti e la loro coerenza con lo spirito e le finalità dell'ente ed esprimere in proposito parere vincolante al Consiglio di Amministrazione circa la realizzazione dei progetti stessi. Alla sua morte non vi sarà alcuna sostituzione, trattandosi di una carica personalissima.

#### **ARTICOLO 13**

L'attività della Fondazione è soggetta al controllo di un apposito organo, che può avere, a discrezione dell'Assemblea dei Fondatori che lo nomina, struttura unipersonale o collegiale; in questo secondo caso, l'organo è composto da tre membri, uno dei quali con funzione di Presidente. L'organo di controllo, che è nominato con le stesse modalità previste al precedente articolo 7 per i componenti del Consiglio di Amministrazione e che dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

#### **ARTICOLO 14**

Il Revisore dei Conti, che è nominato con le stesse modalità previste al precedente articolo 7 per i componenti del Consiglio di Amministrazione e che dura in carica tre anni ed è rieleggibile, provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolarità delle scritture contabili

e verifica i bilanci annuali della Fondazione, prima che gli stessi vengano presentati all'assemblea dei Fondatori per l'approvazione, esprimendo il proprio parere con apposita relazione che dovrà essere allegata ai bilanci medesimi.

La funzione del Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi carica negli Organi Direttivi della Fondazione.

#### **ARTICOLO 15**

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

In ogni caso di estinzione i beni residuali, a norma dell'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro del Terzo Settore competente, saranno devoluti, soddisfatte tutte le obbligazioni passive e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### **ARTICOLO 16**

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio è redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore ed è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e pubblicato sul sito internet della Fondazione.

Gli organi della fondazione sono, altresì, tenuti alla redazione del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; e del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi.

I Fondatori hanno il diritto di esaminare i libri sociali.

#### **ARTICOLO 17**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si osserveranno le disposizioni del Codice Del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile e delle norme vigenti in materia.

#### **ARTICOLO 18**

L'efficacia delle norme del presente Statuto che fanno riferimento agli Enti del Terzo settore è subordinata all'effettiva operatività del Registro Unico del Terzo Settore ed all'autorizzazione della Commissione Europea

sugli aiuti di stato. Sino al verificarsi di tale condizione  
sospensiva resta applicabile alla Fondazione la disciplina  
delle ONLUS.

Biella, 21 Luglio 2020 - Visto per l'inserzione:  
- Massimo GHIRLANDA Notaio

-----  
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEBITAMENTE FIRMATO IN OGNI  
FOGLIO ED ALL'ALLEGATO.  
BIELLA, 30 LUGLIO 2020